

qualora, in applicazione dell'art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

(¹) GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado

(Causa C-157/10) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Convenzione contro le doppie imposizioni — Divieto di detrarre l'imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri)

(2012/C 32/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Convenuta: Administración General del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE — Imposta sulle società — Normativa nazionale e convenzione in materia di doppia imposizione che vietano la deduzione dell'imposta dovuta, ma non versata, in altri Stati membri per i redditi percepiti sul loro territorio

Dispositivo

L'art. 67 del Trattato CEE e l'art. 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, che, nell'ambito dell'imposta sulle società e delle disposizioni contro la doppia imposizione, vieta di detrarre l'importo dell'imposta dovuta in altri Stati membri dell'Unione europea su redditi soggetti a detta imposta e realizzati nel territorio di questi, nel caso in cui l'importo, sebbene dovuto, non sia stato pagato in virtù di esenzioni, sgravi o altri vantaggi fiscali, nei limiti in cui siffatta normativa non sia discriminatoria rispetto al trattamento cui sono assoggettati gli interessi realizzati in detto Stato membro, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

(Causa C-275/10) (¹)

(Art. 88, n. 3, CE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso sotto forma di garanzia al mutuante al fine di consentirgli la concessione di un finanziamento al mutuatario — Violazione di norme procedurali — Obbligo di recupero — Nullità — Poteri del giudice nazionale)

(2012/C 32/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Residex Capital IV CV

Resistente: Gemeente Rotterdam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Aiuti di Stato — Interpretazione dell'art. 108, n. 3, TFUE — Aiuto concesso sotto forma di garanzia a un finanziatore al fine di consentirgli di accordare un credito ad un finanziato — Violazione delle regole di procedura — Competenze dei giudici nazionali

Dispositivo

L'ultimo periodo dell'art. 88, n. 3, CE, dev'essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono competenti ad annullare una garanzia in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui sia stata data esecuzione ad un aiuto illegittimo per mezzo di una garanzia concessa dalla pubblica amministrazione al fine di assistere un finanziamento concesso da una società finanziaria a favore di un'impresa che non avrebbe potuto ottenere un finanziamento di tal genere in normali condizioni di mercato. Nell'esercizio di tale competenza, i giudici medesimi sono tenuti ad assicurare il recupero dell'aiuto e, a tal fine, possono disporre l'annullamento della garanzia, segnatamente, qualora, in assenza di misure procedurali meno vincolanti, detto annullamento sia idoneo a garantire o ad agevolare il ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione della garanzia stessa.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.